



PROVINCIA DI NUORO
Settore Urbanistica – Trasporti – Energia
Ufficio Trasporti



PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 35 DEL 28/07/2011**

**Assessore Arch. Paolo Porcu
Dirigente Ing. Mario Viola
Referenti D.ssa L. P. Sanna - Sig. G. Padedda**



INDICE

TITOLO I – DELLE FONTI E DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE

- ART. 1 – FONTI NORMATIVE
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II – DEL TITOLO ABILITATIVO

- ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI
- ART. 4 – REQUISITI E TITOLI
- ART. 5 – RESPONSABILE TECNICO
- ART. 6 – SOSTITUTO DEL RESPONSABILE TECNICO
- ART. 7 – PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 8 – CAPACITÀ FINANZIARIA
- ART. 9 – LOCALI
- ART. 10 – ATTREZZATURE
- ART. 11 – VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 12 – SEDI SECONDARIE

TITOLO III – DEI CONSORZI

- ART. 13 – GENERALITÀ
- ART. 14 – CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI
- ART. 15 – CAPACITÀ FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE
- ART. 16 – LOCALI

TITOLO IV – DELLA GESTIONE DELL’IMPRESA

- ART. 17 – REGISTRO DELLE REVISIONI
- ART. 18 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI
- ART. 19 – INSEGNE
- ART. 20 – PREZZARIO
- ART. 21 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE
- ART. 22 – ARCHIVIO

TITOLO V – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

- ART. 23 – VIGILANZA
- ART. 24 – SANZIONI
- ART. 25 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
- ART. 26 – DIFFIDA
- ART. 27 – SOSPENSIONE
- ART. 28 – REVOCA
- ART. 29 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO

TITOLO VI DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 30 – NORMA DI RINVIO
- ART. 31 – NORMA TRANSITORIA
- ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE
- ART. 33 – NORMA FINALE



ALLEGATI:

ALLEGATO A

Fac-simile delle pagine che costituiscono il registro delle revisioni

ALLEGATO B

Richiesta di revisione

ALLEGATO C

Dichiarazione che, in caso di interruzione con il collegamento con il CED del Ministero, sostituisce il tagliando riportante l'esito della revisione

ALLEGATO D

Insegna che l'impresa di revisione deve affiggere all'esterno dei propri locali



TITOLO I
DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1
FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.
2. La materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni; dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione”; dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; dal D.M. 2 agosto 2007, n. 161 “Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli”; dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
3. Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 “Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”; dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t o fino a sedici persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.
4. Il procedimento relativo rilascio del titolo abilitativo è regolato dalla Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”, art 1, (commi 16-32), sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative inerenti il sistema produttivo della Regione Sardegna, istitutiva dello Sportello unico per le attività produttive (di seguito per brevità *SUAP*).
5. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per le sanzioni amministrative si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 “modifiche al sistema penale”.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:
 - a) le imprese di autoriparazione
 - b) i consorzi di imprese di autoriparazione
 - c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorioche intendono effettuare le revisioni periodiche su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. ovvero fino a sedici posti compreso il conducente, e su ciclomotori e motoveicoli.



TITOLO II
DEL TITOLO ABILITATIVO

ART. 3
SOGGETTI INTERESSATI

1. Possono conseguire titolo abilitativo per l'effettuazione dell'attività di revisione i soggetti individuati all'art. 2, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e che esercitano effettivamente, anche se parzialmente o in maniera complementare ad altre principali, tutte le sottoelencate attività di autoriparazione previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92:

- a) meccanica e motoristica
- b) carrozzeria
- c) elettrauto
- d) gommista,

che siano iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

ART. 4
REQUISITI E TITOLI

1. Le imprese di cui all'art. 2 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) adeguata **capacità finanziaria** ai sensi del successivo art. 8;
- b) devono essere dotate di **locali idonei** ai sensi del successivo art. 9;
- c) devono essere permanentemente dotate delle **attrezzature** e strumentazioni di cui al successivo art. 10.

2. Il titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, il responsabile tecnico deve possedere i seguenti **requisiti personali e professionali**:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi (salva la riabilitazione), e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività;
- g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
- h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Ai sensi dell'art. 10 c.1, lett. e) della L. 575/1965, non possono ottenere il titolo abilitativo i soggetti ai quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione di cui alla citata L. 575/1965 (antimafia). Il requisito relativo deve essere accertato in capo alla società e a



tutti i relativi soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. 252/1998, al titolare nel caso di ditta individuale e a tutti i responsabili tecnici, compresi i sostituti temporanei.

ART. 5 **RESPONSABILE TECNICO**

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l'impresa si avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Responsabile Tecnico".
2. Può essere designato quale responsabile tecnico:
 - a) il titolare, nel caso di ditta individuale;
 - b) i soci, nel caso di società di persone;
 - c) i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - d) gli amministratori, nel caso di società di capitali;
 - e) il legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 12;
 - f) un dipendente;
 - g) un collaboratore in impresa familiare;
 - h) un lavoratore autonomo;
 - i) un altro soggetto inserito all'interno della struttura aziendale secondo le vigenti leggi in materia di lavoro (collaboratore coordinato e continuativo).
3. Il responsabile tecnico deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 comma 2.
4. L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2.
5. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzato. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio.
6. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; non può delegare ad altri né le proprie mansioni, né semplici fasi di esse, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo art. 6.
7. La violazione di quanto disposto dal comma 5 comporta la sospensione del titolo abilitativo, e quindi dell'attività, ai sensi del successivo art. 27, nonché l'irrogazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.
8. La violazione di quanto disposto dal comma 6 comporta la revoca del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del D. Lgs. 285/92 e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 25.

ART. 6 **SOSTITUTO DEL RESPONSABILE TECNICO**

1. In casi di assenza o impedimento temporanei, il responsabile tecnico può essere sostituito per un periodo non superiore a trenta giorni nell'anno solare da un soggetto fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività e che, in alternativa:
 - a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, di cui all'articolo 4, comma 2, lett. f);
 - b) sia dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa titolare del titolo abilitativo, con una delle seguenti qualifiche professionali:
 - I. operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);
 - II. operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio);



- III. socio lavoratore regolarmente iscritto al libro matricola INAIL in possesso delle medesime qualifiche professionali previste dal D.M. 30.04.2003 (ai sensi della lettera prot. n. 4973/M366 del 19.01.2004 del DTTSIS).
2. Al fine della nomina del sostituto, il titolare del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di revisione, deve inoltrare allo sportello unico per le attività produttive, presso il Comune dove ha sede l'attività, l'autocertificazione di conformità alla vigente normativa, (di seguito, per brevità, "DUAAP"), indicando il nominativo del supplente e corredata dei relativi allegati comprovanti i requisiti posseduti dall'interessato.
3. L'Ufficio provinciale competente comunica all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Nuoro (di seguito per brevità U.M.C.) l'avvenuta nomina del sostituto.
4. Se, decorso il termine massimo dei giorni di sostituzione (trenta nell'anno solare) del responsabile tecnico titolare, questi non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sarà stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso, il titolo abilitativo ad eseguire le operazioni di revisione sarà revocato e si provvederà all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 25.
5. Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, il titolo abilitativo sarà revocato e si provvederà all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 25.
6. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione devono essere tempestivamente comunicate da parte del soggetto titolare del titolo abilitativo ad effettuare le operazioni di revisione al competente Ufficio Trasporti della Provincia e all'U.M.C. di Nuoro.
7. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.

ARTICOLO 7

PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Per l'esercizio dell'attività delle revisioni periodiche sugli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. ovvero, fino a 16 persone compreso il conducente, nonché, per i ciclomotori e motoveicoli, occorre presentare al *SUAP* competente per territorio, la *DUAAP*, che, attesta la conformità dell'attività ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.
2. La *DUAAP* e gli allegati devono essere presentati anche su supporto elettronico, dal titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante della società, secondo la modulistica unificata *SUAP*, adeguata alla L.R. n. 3/2008.
3. All'atto della presentazione della *DUAAP*, il *SUAP* rilascia all'imprenditore una ricevuta, che costituisce titolo abilitativo e contestualmente provvederà ad inviare la *DUAAP* agli Enti terzi, competenti per materia, affinché operino i relativi controlli. All'Ufficio della Motorizzazione Civile di Nuoro, per il sopralluogo tecnico iniziale finalizzato alla verifica delle attrezzature e dei locali. Alla Provincia di Nuoro, Ufficio Trasporti, per la verifica di quanto dichiarato nella documentazione presentata.
4. Entro trenta giorni dall'attivazione del collegamento telematico con il Sistema informativo Dipartimento Trasporti Terrestri (SIDTT), a cura del competente Ufficio della Provincia, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo titolo IV "Della gestione dell'impresa". Per gravi e comprovati motivi tuttavia, è possibile, chiedere, una sola volta, e per soli ulteriori trenta giorni, il differimento del termine di cui sopra.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 comporta la revoca del titolo abilitativo ai sensi del successivo art. 28.
6. La normativa di cui alla L.R. 3/2008 si applica a tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, l'attivazione, riattivazione, localizzazione e ri-localizzazione dei centri di revisione, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni



edilizie, qualora necessarie. La normativa si applica inoltre, a tutti i procedimenti relativi alle variazioni degli elementi essenziali riferiti al soggetto giuridico abilitato, quali: trasformazione di un'impresa singola in società, l'aggregazione in consorzio di singole imprese, la trasformazione o fusione di società.

ART. 8 CAPACITÀ FINANZIARIA

1. La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
 - a) aziende o istituti di credito;
 - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a €154.937,07.
3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.
4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve comunicare alla Provincia il venir meno del requisito della capacità finanziaria entro tre giorni dal verificarsi dell'evento.
5. La mancata comunicazione di cui al comma 4 comporta, a carico dell'Impresa, l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 25, fatto salvo l'avvio del procedimento di revoca, ai sensi del successivo art. 28 nel caso in cui il requisito non venga tempestivamente reintegrato.

ART. 9 LOCALI

1. I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:
 - superficie non inferiore a mq. 120;
 - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
 - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
 - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.
2. I locali delle imprese, anche se aderenti a consorzio ai sensi del successivo Titolo III, che intendono ottenere il titolo abilitativo esclusivamente per l'effettuazione della revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti requisiti:
 - superficie non inferiore a mq. 80;
 - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
 - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2;
 - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50.
3. Inoltre i locali devono essere:
 - a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
 - conformi alla normativa relativa alla prevenzione incendi e, qualora rientranti nelle attività di cui al D.M. 16.02.1982, per essi si deve disporre del C.P.I. o di Nulla Osta provvisorio;
 - censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale.
4. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 7 comma 1.



ART. 10
ATTREZZATURE

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne entro cinque giorni comunicazione alla Provincia, che provvederà a richiedere apposita ispezione all'U.M.C.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 25.
4. Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui all'art. 23, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, il titolo abilitativo sarà revocato e si provvederà all'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 25.
5. Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura deve essere depositata presso l'Ufficio della Provincia e dell'U.M.C., competenti in materia di revisioni.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.
7. Entro la data di cui al precedente comma 5 l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle Ditte indicate sul citato libretto, abilitate a tale operazione e produrre all'Ufficio della Provincia documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.
8. La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.
9. E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 23, sia riscontrato il mancato funzionamento o l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 7, potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (SIDTT); contestualmente l'attività sarà sospesa fino al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature, ai sensi del successivo art. 27, e si provvederà all'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 25.

ART. 11

VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà presentare al *SUAP* competente per territorio, la *DUAAP* per una variazione di attività nei seguenti casi:
 - a) trasformazione dell'assetto societario che comporti un mutamento sostanziale riferito al soggetto giuridico autorizzato (es.: trasformazione di impresa singole in società; aggregazione in consorzio di singole imprese; trasformazione o fusione di società);
 - b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
2. La *DUUAP* di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b).
3. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà conseguire nuovo titolo abilitativo in sostituzione di quello esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, il cessionario conseguirà il titolo abilitativo contestualmente alla revoca del titolo abilitativo precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.



4. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società abilitata all'esercizio di attività di revisione, l'attività medesima potrà proseguire in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore previo conseguimento di nuovo titolo abilitativo degli stessi, a condizione che il/i nuovo/i soggetto/i interessato/i presentino al SUAP competente per territorio la DUAAP, come disciplinato all'art. 7, entro trenta giorni dalla data dell'atto di cui alle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4. Alla domanda dovranno essere allegati secondo il caso che ricorre:

- a) il certificato di morte;
- b) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
- c) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la sospensione del titolo abilitativo ai sensi del successivo art. 27, fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa. Qualora detta regolarizzazione non avvenga entro il termine imposto con il provvedimento di sospensione, si procederà alla revoca del titolo abilitativo e all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 25.

6. Se varia la sola denominazione della Ditta, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà presentare al SUAP competente per territorio, la DUAAP, entro trenta giorni dalla modifica, per l'aggiornamento della titolo abilitativo, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A.

7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, alla presentazione al SUAP competente per territorio, della DUAAP per l'aggiornamento del titolo abilitativo ed la verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.

8. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza DUAAP, l'aggiornamento del titolo abilitativo, allegando i documenti di cui all'art. 7 comma 2.

9. I termini di cui ai commi 6 e 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto, come pure il trasferimento della sede senza titolo abilitativo, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi del successivo art. 25.

10. Le modifiche o variazioni al titolo abilitativo ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico da parte dell'U.M.C., qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature.

11. Per l'inizio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 comma 4.

12. Per gravi motivi del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, e a richiesta scritta dello stesso, l'attività può essere sospeso per un periodo non superiore a mesi sei, eventualmente prorogabili di altri sei. Qualora trascorso il termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, il titolo abilitativo verrà revocato.

ART. 12

SEDI SECONDARIE

1. E' soggetta a specifico titolo abilitativo anche l'apertura di sedi secondarie da parte di imprese autorizzate.
2. Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

TITOLO III DEI CONSORZI



ART. 13 GENERALITÀ

1. Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "consorzi".
2. Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare DUUAP, secondo quanto previsto al precedente art. 7, al fine di ottenere titolo abilitativo per l'effettuazione delle revisioni di cui sarà titolare il consorzio o il raggruppamento di un consorzio individuato ai sensi del successivo art. 14.

ART. 14 CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI

1. Nell'ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l'attività di revisione.
2. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà:
 - a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia;
 - b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 3, esercitando almeno una delle attività ivi previste;
 - c) qualora un'impresa consorziata eserciti più attività, tra quelle individuate alla lett. b), partecipa al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;
 - d) avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 3, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all'art. 10 comma 1.
3. In alternativa alla lett. d) del comma precedente, il consorzio o il raggruppamento di un consorzio potrà avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni: in tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 10 comma 1 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.
4. Nel caso il consorzio o il raggruppamento del consorzio non si avvalga del centro unico, ciascuna impresa dovrà evidenziare in una apposita insegna, secondo le modalità stabilite all'art. 19, sia la parte delle operazioni di revisione che effettua direttamente, sia la denominazione delle altre imprese, e loro sedi, che effettuano le restanti operazioni necessarie per portare a termine la revisione.
5. Le sedi di officine già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi di cui all'art. 13.
6. Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5.
7. Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
8. Le modifiche, previste dall'art. 11 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

ART. 15 CAPACITÀ FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZiate

1. La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:
 - a) €51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 3 lett. a,b,c,d);
 - b) €87.797,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 3 lett. a,b,c,d);



c) €118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all' art. 3 lett. a,b,c.d);

ART. 16 LOCALI

1. I locali di ogni officina con cui un'impresa partecipa ad un consorzio o ad un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - superficie non inferiore a mq. 80;
 - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
 - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
 - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.
2. Qualora il consorzio o il raggruppamento di un consorzio si avvalga, per l'effettuazione delle operazioni di revisione, di un centro unico, i locali di quest'ultimo dovranno avere le caratteristiche indicate all'art. 9.
3. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 7, unitamente agli allegati previsti.

TITOLO IV DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA

ART. 17 REGISTRO DELLE REVISIONI

1. Entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 7, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione.
2. Il registro è composto di 200 pagine e deve riportare tutti i dati, come previsto nell'allegato A, relativi ai veicoli sottoposti a revisione, nonché i controlli e le verifiche effettuati.
3. Il registro deve essere compilato con criterio cronologico, non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, nonché la mancata vidimazione del registro delle revisioni e la errata compilazione dello stesso comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 25.

ART. 18 DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

1. Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato, secondo l'Allegato B. Queste ultime dovranno essere numerate progressivamente.
2. In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all' U.M.C.
4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione



sostitutiva dell'avvenuta revisione, secondo l'Allegato C, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi del successivo art. 25.

ART. 19 INSEGNE

1. Entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 7 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna come da Allegato D, avente le dimensioni minime di cm. 20 x 30.

2. L'insegna deve contenere:

- a) il logo e l'intestazione della Provincia;
- b) il numero del provvedimento del titolo abilitativo, o dell'autorizzazione della Provincia o del MCTC, se rilasciate anteriormente alla normativa sul SUAP;
- c) la data del provvedimento di cui al punto precedente;
- d) il logo "M.C.T.C.".
- e) il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

3. Qualora l'impresa appartenga ad un consorzio o a un raggruppamento di consorzi, ai sensi dell'art. 13, a fianco dell'insegna di cui al comma 1 dovrà essere affissa una ulteriore insegna, riportante i dati previsti dall'art. 14, comma 4.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3, nonché la mancata esposizione delle insegne di cui ai commi 1 e 3 comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria previste dal successivo art. 25.

ART. 20 PREZZARIO

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.

2. Entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 7, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:

- a) il corrispettivo per l'impresa;
- b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).

3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 e la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25.

5. L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 25.

ART. 21 ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

1. Entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 7 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare alla Provincia e all'U.M.C. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.

2. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.



3. Il mancato rispetto del termine e della comunicazione di cui al comma 1, nonché la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 25
4. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai 5 giorni, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia e all'U.M.C.
5. La mancata comunicazione ed il superamento del termine di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.

ART. 22 ARCHIVIO

1. Presso la sede autorizzata devono essere conservati il registro delle revisioni di cui all'art. 17, le copie dei documenti di cui all'art. 18, la fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose)
2. Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e all' U.M.C. entro 15 giorni dal deposito del primo documento.
3. La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per almeno cinque anni.
4. Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 25.

TITOLO V DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 23 VIGILANZA

1. La vigilanza amministrativa sui centri di revisione viene effettuata dal personale dell'ente Provincia secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, mentre il controllo tecnico sui centri di revisione viene effettuato dal personale della Motorizzazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - a) Personale del Servizio provinciale competente in materia di imprese di revisione, muniti di apposita tessera di riconoscimento;
 - b) gli addetti al Servizio di Polizia Provinciale (qualora istituita).
3. I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciato il titolo abilitativo.
4. I controlli amministrativi sono effettuati mediante verifiche periodiche o occasionali. La relativa programmazione del numero e del periodo di svolgimento dei controlli amministrativi periodici viene effettuata annualmente nell'ambito del piano esecutivo di gestione della Provincia.
5. Le procedure e le modalità tecnico operative relative al controllo amministrativo sono stabilite con provvedimento del dirigente. Sono comunque oggetto di verifica:
 - a) la sussistenza delle autorizzazioni amministrative per i locali;
 - b) l'applicazione delle procedure previste per il rilascio della certificazione contenente l'esito della revisione;



- c) la conservazione degli atti relativi alle revisioni;
 - d) la corretta tenuta dei registri delle operazioni giornaliere eseguite;
 - e) la sussistenza dei requisiti tecnico professionali dei centri di revisione;
 - f) la sussistenza dei requisiti tecnico professionali del titolare o del responsabile tecnico se diverso;
 - g) la utilizzazione e la corretta compilazione di idonei modelli di domanda di revisione;
 - h) la corretta numerazione e annotazione delle domande di revisione;
 - i) la effettuazione della vidimazione dei prescritti registri;
 - j) l'effettivo esercizio delle attività previste dalla normativa vigente;
 - k) la documentazione idonea a dimostrare il rapporto contrattuale intercorrente tra il responsabile tecnico e il centro di revisione;
 - l) la corretta compilazione e sottoscrizione dei referti relativi alle prove effettuate;
 - m) l'esposizione di quanto previsto dai precedenti articoli 15, 19, 20, 21.
6. I controlli occasionali possono essere effettuati sulla scorta di segnalazioni delle forze di polizia, di lamentele dell'utenza, del numero di revisioni effettuate in rapporto alla struttura del centro di revisione e in ogni altro caso in cui sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e sull'osservanza del presente Regolamento.
7. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
8. La Provincia e l'UM.C. possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione; in tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.

ART. 24 SANZIONI

1. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 23 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previste ai sensi dei successivi artt. 25, 26, 27, 28.

ART. 25 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante, o dal responsabile tecnico dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. 267/2000, art. 7-bis e l'emanazione di provvedimento di diffida.
2. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria viene stabilito come appresso specificato:
- a) Da €25,00 a €500,00 per violazioni di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 comma 2, 21, 22;
 - b) Da €50,00 a €500,00 per violazioni di cui all'art. 20 comma 5, e per quelle che prevedono la sospensione dell'attività come disposto all'art. 27;
 - c) Da € 100,00 a € 500,00 per violazioni che prevedono la revoca del titolo abilitativo, come disposto all'art. 28.
3. E' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta consistente nel versamento di una somma di denaro pari un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.



4. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a €500,00.

5. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di imprese di revisione della Provincia.

ART. 26 DIFFIDA

1. Nei casi in cui si debba procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria, alla sospensione, o alla revoca ai sensi degli articoli 25, 27 e 28, la Provincia provvederà, a seguito di contestazione formale delle irregolarità accertate (attraverso la redazione del verbale di contestazione immediata), alla emanazione di una diffida per la regolarizzazione delle inadempienze rilevate, assegnando un termine per l'adempimento di quanto contestato, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25, c. 3.

2. Nei casi di sospensione o di revoca, il provvedimento dovrà contenere sempre la diffida all'impresa o al consorzio a non effettuare alcuna attività di revisione sino alla conclusione del procedimento.

3. A seconda della tipologia delle carenze riscontrate e della complessità delle attività necessarie al ripristino o alla regolarizzazione, il termine assegnato non potrà essere inferiore a giorni trenta e superiore a mesi sei. Detto termine potrà essere prorogato una sola volta per una durata non superiore a quella del periodo concesso in origine.

4. La Provincia emanerà formale atto di diffida, assegnando trenta giorni dal ricevimento della stessa per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, in ordine all'insegna;
- b) Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3, in ordine al prezzario;
- c) Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 1, 2, 4, in ordine all'orario e alle giornate di chiusura;
- d) Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, 2, 3, in ordine alla tenuta dell'archivio.

5. Il procedimento si concluderà con l'adozione di un provvedimento di revoca della diffida, qualora l'impresa/il consorzio abbia adempiuto a quanto necessario, o con la revoca del titolo abilitativo in caso contrario, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente art. 25, comma 3.

ART. 27 SOSPENSIONE

1. Per le violazioni che prevedono la sospensione, si provvederà affinché, a seguito dell'accertamento del fatto, l'attività sia immediatamente interrotta tramite la disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25, c. 2, lett. b).

2. Della disattivazione e delle motivazioni che l'hanno determinata sarà data notizia al titolare dell'impresa o al legale rappresentante del consorzio e all'U.M.C.

3. Qualora l'U.M.C. per gravi e comprovati motivi, provveda direttamente alla disattivazione del citato collegamento, ne darà comunicazione all'ufficio della Provincia competente in materia di imprese di revisione.

4. La sospensione avrà effetto fintantoché il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda, nei termini previsti nel provvedimento di diffida, a rimuovere i fatti o i comportamenti che hanno portato alla sospensione.



ART. 28
REVOCA

1. Il titolo abilitativo è revocato quando:
 - a) relativamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione;
 - b) relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 5, 7, 8 e 9;
 - c) nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 23, ovvero accertato da altre autorità, emerga che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia;
 - d) quando in seguito a provvedimento di diffida l'impresa non rimuova, nei termini indicati, il comportamento o fatto causa della violazione;
 - e) in caso di cancellazione del soggetto autorizzato dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 29
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO

1. Per le sanzioni di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VI
DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 30
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni, in materia di sanzioni amministrative e di partecipazione al procedimento.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 31
NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 32
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il XV giorno dalla pubblicazione.

ART. 33
NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia e trasmesso in copia a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 avente titolo ad effettuare le operazioni di revisione nella Provincia o in Comuni di Province limitrofe qualora facenti parte di consorzi autorizzati secondo i contenuti dell'art. 13 del presente Regolamento.



Allegato A

NUMERO PROGRESSIVO _____

TIPO DI VEICOLO Autoveicolo, Rimorchio

TARGA

NUMERO DI TELAIO

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DATA (E) DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

OPERAZIONI EFFETTUATE

ESITO DELLA REVISIONE (se ripetere specificare il motivo)

DATA DI INVIO DATI ALLA M.C.T.C.

DATA DI RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI ALL'INTERESSATO



PROVINCIA DI NUORO
Settore Urbanistica – Trasporti – Energia
Ufficio Trasporti

Allegato B

RICHIESTA N. _____
(da compilare a cura dell'impresa di revisione)

Alla Ditta _____
Il sottoscritto _____
nato a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____
via _____ n. _____

C H I E D E

la visita e prova di revisione periodica per il seguente veicolo:

TARGA _____
Specie del veicolo _____
Fabbrica e tipo _____
Mese ed anno di prima immatricolazione _____
Massa complessiva a pieno carico kg. _____
Alimentazione _____
Telaio n. _____

Luogo e data _____

Firma



Allegato C

Carta intestata o timbro dell'impresa o consorzio autorizzati

Il sottoscritto _____
quale responsabile tecnico,

DICHIARA

di avere sottoposto in data odierna il veicolo (fabbrica e tipo)

Targa _____ Telaio _____
alle operazioni di revisione, ai sensi dell'art. 80 del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada",
con esito _____.

Stante l'impossibilità di utilizzare il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la carta di circolazione è trattenuta presso questa Impresa per la successiva annotazione dell'esito della revisione.

Si rilascia il presente permesso ai sensi dell'art. 80 comma 13 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

Luogo e data _____

Timbro dell'impresa e
firma del responsabile tecnico



Allegato D

Impresa o consorzio

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI

OFFICINA AUTORIZZATA



**PROVINCIA
DI NUORO**

Denominazione: _____

DUAP n. _____ del _____

Autorizzazione¹ PROVINCIA / MCTC n. _____ del _____

Codice assegnato _____

Dimensioni minime: cm. 20*30

¹ Nel caso di autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore delle norme SUAP